

**FIDEJUSSIONE OMNIBUS****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione	<b>BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.</b>
Sede legale:	P.za Ferrari 15 – 47921 Rimini
Nr. di iscriz. Albo delle banche	5175.5.0
Codice ABI	06285
Gruppo bancario di appartenenza	Gruppo Creditizio BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA
Nr. di telefono	0541-701.111
Nr. Fax	0541-701.337
Sito Internet	www.bancacarim.it
Indirizzo di posta elettronica:	carim@bancacarim.it

**OFFERTA FUORI SEDE – SOGGETTO COLLOCATORE:**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

Nr. Telefonico \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto \_\_\_\_\_ N° Iscrizione \_\_\_\_\_

**COS'E' LA FIDEJUSSIONE OMNIBUS**

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

**Principali rischi tipici (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

**FIDEJUSSIONE OMNIBUS****CONDIZIONI ECONOMICHE****Rilascio Fideiussione da parte del garante****Gratuito****RECESSO E RECLAMI****Recesso**

Il fidejussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Cassa solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

Il fidejussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Cassa ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti garantiti esistenti al momento suindicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fidejussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta da detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

**Tempi massimi di chiusura**

A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del rapporto la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro massimo 3 giorni lavorativi.

Per la liberatoria è necessario attendere una nuova delibera di affidamento che prevede lo scarico della garanzia prestata, nel termine massimo di 6 mesi.

La lettera liberatoria verrà inviata entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

**Reclami**

- Il Cliente può presentare reclamo alla Banca:
  - a mezzo posta ordinaria o raccomandata, all'indirizzo:  
*BANCA CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.*  
*SEDE CENTRALE Servizio Segreteria*  
*Oggetto "Reclamo"*  
*P.zza Ferrari 15 – 47921 Rimini RN*
  - a mezzo fax al numero: 0541-701.337
  - tramite posta elettronica all'indirizzo: [carim@bancacarim.it](mailto:carim@bancacarim.it);
  - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:  
[segreteria.pec@pec.bancacarim.it](mailto:segreteria.pec@pec.bancacarim.it);
  - tramite consegna presso gli sportelli delle Filiali della Banca.
- La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari ovvero entro 90 giorni nel caso di reclamo relativo ai servizi e alle attività di investimento.
- Se non è soddisfatto dalla risposta della Banca o se non ha avuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il Cliente, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.). Per sapere come rivolgersi all'arbitro si può:
  - consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it);
  - chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia;
  - chiedere alla Banca;
  - rivolgersi alle sedi dell'A.B.F. (i) Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5 - 20123 Milano (Telefono: 02-724241); (ii) Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma

**FIDEJUSSIONE OMNIBUS**

(Telefono: 06-47921); (iii) Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli (Telefono: 081-7975111).

- Per le controversie relative ai servizi e alle attività di investimento, dove l'A.B.F. non è competente, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman – Giuri Bancario, un organismo collegiale che ha la funzione di risolvere le controversie tra intermediari e clienti. Per sapere come rivolgersi all'Ombudsman si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere alla Banca.

**LEGENDA**

<b>Garante</b>	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca
<b>Debitore principale</b>	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
<b>Importo massimo garantito</b>	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale
<b>Reviviscenza della garanzia</b>	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati
<b>Solidarietà fra fideiussori</b>	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo
<b>Regresso</b>	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca
<b>Decadenza dal beneficio del termine</b>	In presenza di determinati eventi pregiudizievoli riguardanti il debitore, il creditore può chiedere immediatamente quanto dovuto, senza attendere la scadenza prevista
<b>Obbligazione in solido</b>	L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati per la medesima prestazione e quindi a ciascuno può essere richiesto il pagamento dell'intero debito